

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n. 304

Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale-”MAIA”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/7/2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2015, n. 2242 di ricollocazione della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico alle dipendenze del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 457 del 08/04/2016 avente ad oggetto: “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- modifiche ed integrazioni all’Allegato n.3 alla deliberazione di Giunta Regionale 31 luglio 2015 n.1518”;

DECRETA

E’ adottato l’atto di - Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA” -

Art. 1**1. L’art. 7 del Titolo I - Capo III, è così sostituito:**

Articolo 7

(Strutture di staff e di progetto)

1. Le Strutture dirigenziali di Staff sono Servizi che hanno il compito di assicurare unitarietà, omogeneità ed efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie e umane assegnate ai Dipartimenti o Strutture analoghe. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ciascun Dipartimento quali:

- il coordinamento e lo sviluppo delle persone;
- l’incremento e l’integrazione dei sistemi informativi;
- la coerenza contabile e giuridica di atti e provvedimenti;
- la verifica dei sistemi di controllo interni ed esterni al Dipartimento;
- i processi di decentramento amministrativo e i processi partenariali;
- la comunicazione e la trasparenza amministrativa.

2. Le Strutture di Progetto, la cui responsabilità è affidata ad un dirigente, curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di Dipartimento, ai Dipartimenti o alle Strutture analoghe. Esse provvedono all’attuazione di attività che necessitano di integrazione fra le varie strutture amministrative oppure attivano procedure amministrative straordinarie. Le Strutture di Progetto sono dipendenti dal Dipar-

timento nel cui ambito ricadono l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere obiettivi interdipartimentali.

Il grado di complessità delle Strutture di progetto è determinato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sulla base della ponderazione effettuata per Servizi e Sezioni.

Art. 2

1. Il comma 4 dell'art.8 del Titolo I - Capo IV, è così sostituito:

4. Il Coordinamento dei Dipartimenti conferisce al Direttore competente in materia di organizzazione l'incarico di predisporre, secondo le intese del medesimo Coordinamento, gli atti di istituzione delle Sezioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e alla successiva ratifica del Presidente.

Art. 3

1. Dopo l'art. 11 del Titolo I - Capo IV, sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 11 bis

(Cabina di regia per la programmazione e l'attuazione del programma)

1. E' istituita la Cabina di regia per la programmazione e l'attuazione del programma quale struttura di coordinamento tra gli organismi politici e quelli amministrativi per l'attribuzione degli obiettivi e delle azioni strategiche relative all'attuazione del programma di governo ed alla programmazione unitaria dei fondi comunitari e nazionali.

2. La Cabina di regia è composta dal Presidente della Giunta regionale, dagli Assessori regionali, da uno dei Consiglieri del Presidente, nominati ai sensi del successivo articolo 14, comma 1, dal Capo di Gabinetto, dai Direttori di Dipartimento, dalle Autorità di Gestione dei Programmi operativi della Regione.

3. La Cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e si riunisce con cadenza almeno mensile, anche su argomenti monotematici che possono essere aperti alla partecipazione del partenariato istituzionale.

Articolo 11 ter

(Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità)

1. E' istituita la struttura Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità, per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". La struttura comprende il Tavolo di partenariato socioeconomico e la Cabina di regia interistituzionale.

2. I membri del Tavolo di partenariato socioeconomico e della Cabina di regia interistituzionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 14, della Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3.

Art. 4

1. L'art. 12 del Titolo I - Capo V, è così sostituito:

Articolo 12

(Istituzione dei Dipartimenti)

Sono istituiti sei Dipartimenti per la cura e il governo di materie e servizi omogenei:

1. Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;

2. Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
3. Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio;
4. Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale;
5. Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
6. Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione.

Art. 5

1. L'art. 14 del Titolo I - Capo V, è così sostituito:

Articolo 14 (Gabinetto del Presidente)

1. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di quattro Consiglieri esperti in materia amministrativa, economica, giuridica e comunicazione.
2. L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a dirigente regionale senza compensi aggiuntivi ovvero a personale esterno all'amministrazione in possesso di significativa esperienza professionale, sentito il Capo di Gabinetto.
3. Ai Consiglieri, ove esterni all'amministrazione, è attribuito il compenso, che dovrà essere indicato nella convenzione da stipularsi in applicazione dell'art. 2, comma 4 del Regolamento regionale 05/12/2000, n.2 così come modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale 17/12/2001 n. 10 la cui misura non dovrà essere superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore.
4. E' istituita la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente.
5. Il Direttore amministrativo del Gabinetto coordina le attività di Segreteria dello stesso e supporta il Capo di Gabinetto anche nei rapporti con gli Uffici di diretta correlazione con la Presidenza. Svolge ogni altra eventuale funzione delegata dal Capo di Gabinetto.
6. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Direttore Amministrativo del Gabinetto è conferito dal Presidente a un Dirigente Regionale.
7. L'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento.

2. Dopo l'art. 14 del Titolo I - Capo V, è inserito il seguente articolo:

Articolo 14 bis (Segreteria Generale della Presidenza)

1. E' istituita, presso il Gabinetto, la Segreteria Generale della Presidenza, parificata anche sotto il profilo organizzato ad un Dipartimento.
2. Nell'esercizio delle proprie prerogative il Segretario della Presidenza:
 - assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo;
 - collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale;
 - si occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale distribuite nelle differenti province garantendo coerenza territoriale all'azione politico-amministrativa e permettendo al Presidente ed alla Giunta Regionale di operare in modo pienamente decentrato;
 - elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si occupa dell'attuazione del Piano e del suo aggiornamento, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali, vigila sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali;

- cura il ciclo di gestione della performance;
- si raccorda con le strutture organizzative;
- assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;
- assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale e internazionale;
- coordina le strutture sott'ordinate.
- cura gli adempimenti ed il coordinamento in materia di Bilancio Sociale di cui alla L.R. 7/4/2014, n. 15.
- assicura le funzioni proprie dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, cosiddetto, UPD di cui all'art. 55 bis comma 4 del D.lgs 30/3/2001, n. 165, mediante il supporto della Sezione competente in materia di personale.
- assicura la terzietà dell'azione amministrativa nell'adozione di atti che potrebbero creare conflitti di competenza tra il dirigente di Sezione e le funzioni attribuite al medesimo dirigente.
- provvede alle necessità funzionali delle Sezioni Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale e Protezione civile.

Art. 6

1. L'art. 18 del Titolo II - Capo II, è così sostituito:

Articolo 18

(Funzioni dei direttori di dipartimento)

1. I Direttori di Dipartimento o le figure analoghe assumono la titolarità e la responsabilità della struttura organizzativa loro affidata ed esercitano le funzioni, le facoltà, i compiti e i poteri dei Dirigenti come definiti nel successivo articolo 20 ed in particolare:

- attuano i programmi secondo gli indirizzi degli organi di governo;
- formulano proposte agli organi politici anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge e degli altri atti di loro competenza;
- nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti e mediante atti organizzativi adeguati alle finalità da perseguire, assegnano il personale, gli obiettivi, le risorse strumentali ai Dirigenti delle Sezioni, delle Strutture di Staff e di Progetto ricadenti nella competenza del Dipartimento e assicurano la loro costante integrazione mediante la Conferenza delle Sezioni, convocata almeno trimestralmente;
- curano la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno ed il controllo di qualità;
- esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti e rivenienti da espresse previsioni normative ovvero dalle risorse necessarie alla gestione di programmi o attività che la Giunta regionale affida direttamente alla loro responsabilità;
- esprimono, ove necessario, in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 20, comma 2, osservazioni sui pareri di regolarità tecnica e/o contabile e sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, di competenza dei dirigenti di Sezione.
- dirigono, coordinano e controllano l'attività dei Dirigenti sottoposti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- curano i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio;
- assegnano, in relazione al budget assegnato, il contingente di Alte Professionalità ai dirigenti di Sezione

per lo svolgimento di attività specifiche, che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche al fine di ridurre il numero delle strutture dirigenziali complessive;

- assicurano l'attuazione a livello dipartimentale delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, svolgendo le funzioni di referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Regione.

Art. 7

1. Il comma 4 dell'art. 19 - Titolo II - Capo I, è così sostituito:

4. Le strutture di progetto che presentano obiettivi e programmi trasversali o strutture analoghe, sono istituite previo conforme parere del Coordinamento dei Dipartimenti che ne stabilisce la collocazione, con atto organizzativo del Direttore competente all'organizzazione. La Giunta regionale stabilisce il grado di complessità delle Strutture di progetto ai sensi dell'art. 7, comma 2 ultimo periodo del presente decreto.

Art. 8

1. Il comma 6 dell'art. 21 - Titolo II - Capo II, è così sostituito:

6. Se la designazione dell'incarico di Direttore di Dipartimento o figure analoghe ricade su un dirigente, dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio e il diritto alla conservazione del posto in dotazione organica. Fatti salvi eventuali mutamenti organizzativi, la responsabilità della struttura organizzativa conferita precedentemente alla designazione, è assegnata ad interim ad altro dirigente di struttura regionale di pari graduazione, per tutta la durata dell'incarico di Direttore. E', altresì possibile, per la medesima durata d'incarico, assegnare dette strutture ad altro dirigente regionale il cui precedente incarico sarà mantenuto ad interim. Al termine del mandato il direttore, rientra dall'aspettativa per assumere la responsabilità dell'incarico a cui era precedentemente preposto e il dirigente rientra nella titolarità dell'incarico mantenuto ad interim.

Art. 9

1. L'art. 22 - Titolo II - Capo II, è così sostituito:

Articolo 22

(Conferimento dell'incarico di dirigente)

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, nonché dell'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del Codice Civile.

2. Il Direttore di Dipartimento valuta le candidature dei dirigenti di Sezione che ricadono nei propri ambiti organizzativi e comunica le proprie motivate decisioni al direttore competente all'organizzazione, ai fini della predisposizione della Deliberazione di conferimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

3. Il Direttore di Dipartimento, acquisito il parere del competente dirigente di Sezione, valuta le candidature dei dirigenti di Servizio più idonee all'espletamento delle funzioni per essi previste e comunica le motivate decisioni al Direttore competente all'organizzazione. Quest'ultimo adotta l'atto di conferimento degli incarichi di dirigente di Servizio.

4. Analogamente alla procedura di cui ai precedenti commi sono conferiti gli incarichi dirigenziali afferenti alle strutture di Staff o di Progetto, secondo graduazione e quelli da affidare nelle strutture di vertice non collocate nei Dipartimenti.
5. Nel caso in cui il dirigente al quale s'intende conferire l'incarico presti servizio presso diverso Dipartimento o strutture analoghe, la procedura di cui ai precedenti commi è preceduta dall'intesa tra i Direttori o figure analoghe, coinvolti. La presente disposizione si applica anche quando è coinvolta la struttura amministrativa del Consiglio regionale. Si prescinde dalla predetta intesa in caso di conferimento di un incarico di Dirigente responsabile di una Sezione o struttura equiparata ad un dirigente responsabile di un Servizio o struttura equiparata .
6. Qualora non dovessero pervenire istanze di candidatura ovvero le domande pervenute non dovessero evidenziare il possesso, da parte del/i candidato/i dei requisiti professionali e attitudinali richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico ad altro dirigente a tempo indeterminato già in servizio presso la Regione Puglia, alla luce delle accertate competenze manifestate dallo stesso nel corso dello svolgimento di precedenti incarichi.
7. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di una struttura dirigenziale svolgono, su incarico del Direttore di Dipartimento, funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca e altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
8. Tutti gli incarichi conferiti dal Direttore di Dipartimento sono comunicati alla Giunta Regionale cinque giorni prima della formale adozione.

Art. 10

1. L'art. 23 - Titolo II - Capo II, è così sostituito:

Articolo 23

(Durata dell'incarico di direttore di dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i tre anni ed è rinnovabile. L'incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l'incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.
2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Dipartimento e figure analoghe cessano decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato di Direttore di Dipartimento e figure analoghe, nelle more dell'espletamento della prevista procedura di avviso pubblico, la Giunta regionale affida l'incarico temporaneo ad interim ad altro Direttore di Dipartimento.
4. In caso di assenza breve o impedimento del Direttore di Dipartimento o figura analoga, assicura l'ordinaria attività amministrativa altro Direttore di Dipartimento, previa delega.
5. In caso di assenza superiore al mese del Direttore di Dipartimento o figura analoga, le funzioni vicarie sono assolve da altro Direttore individuato con deliberazione di Giunta regionale. L'assolvimento delle funzioni vicarie comporta tutte le attribuzioni, i poteri e le responsabilità attribuite ai direttori titolari.

Art. 11**1. L'art. 24 - Titolo II - Capo II, è così sostituito:**

Articolo 24

(Durata degli incarichi dirigenziali e funzioni vicarie)

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata minima di un anno e massima di tre anni e sono rinnovabili nel rispetto dei dettami normativi in materia di trasparenza e anticorruzione.
2. Tutti gli incarichi dirigenziali attribuiti nei nove mesi precedenti allo scioglimento del Consiglio Regionale possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia diversamente provveduto, si intendono confermati fino alla prevista scadenza.
3. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Sezione inferiore ad un mese, le attività di ordinaria amministrazione possono essere assolte, previa delega, da un Dirigente di Servizio della medesima Sezione. In caso diverso sono attribuite le funzioni vicarie.
4. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Servizio inferiore ad un mese, le funzioni sono assolte dal dirigente di Sezione sovraordinato. In caso diverso sono attribuite le funzioni vicarie.
5. Le funzioni vicarie di un dirigente di Sezione sono attribuite ad interim dalla Giunta regionale con proprio atto, sulla base delle indicazioni del Direttore, o figura analoga ad uno dei dirigenti di Sezione ricadenti nell'ambito organizzativo della Direzione.
6. Le funzioni vicarie di un Dirigente di Servizio sono conferite ad interim con determinazione del Direttore preposto, o figura analoga, ad uno dei dirigenti della stessa Sezione o Dipartimento.
7. In tutti i casi sono fatte salve la salvaguardia dei diritti e le prerogative previste dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle Regioni e delle autonomie locali.
8. L'assolvimento delle funzioni vicarie comporta tutte le attribuzioni, i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari.

Art. 12**1. L'art. 25 - Titolo II - Capo II, è così sostituito:****Art. 25***(Assegnazione obiettivi e risorse)*

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e dagli articoli 36 comma 3, 39 comma 10 e 45 comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, adotta il documento programmatico triennale, denominato "Piano della performance".
2. In coerenza con i contenuti del programma di governo e del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, nonché degli atti di programmazione settoriale, il Piano delle performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
3. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1 e con riferimento ai suoi contenuti, i Direttori di Dipartimento e figure analoghe adottano il programma annuale direzionale.
4. Il programma annuale direzionale, elaborato tenuto conto anche delle proposte formulate dai Dirigenti di Sezione, individua gli obiettivi gestionali, le azioni (attività e procedimenti), le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali di ciascun Dipartimento e struttura autonoma, e costituisce il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione.

5. Il programma annuale direzionale contiene:
 - la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi e le azioni da realizzare;
 - l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e azione assegnata, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;
 - l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e azione assegnata;
 - l'elencazione delle risorse strumentali messe a disposizione.
6. L'Amministrazione regionale dotta entro il 30 giugno di ciascun anno la "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Art. 13

1. All'art. 27 - Titolo III - Capo I, sono inseriti i seguenti commi:

6. La Sezione Mediterraneo è collocata alle dipendenze della struttura di "Coordinamento delle politiche internazionali".
7. La Sezione Difesa del suolo e rischio sismico è collocata alle dipendenze del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, Opere pubbliche, ecologia e paesaggio.

Art. 14

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 Maggio 2016

EMILIANO